

**COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 03/02/2022

**FATTO**

La ricorrente, cointestataria di n. 1 BFP - sottoscritto in data 22/03/1988 e appartenente alla serie Q/P - con altri soggetti di cui uno deceduto e uno aderente al presente ricorso, riferisce di aver richiesto il rimborso del buono in data 22/03/2017. Dichiara di aver ricevuto un rimborso nettamente inferiore rispetto a quello dovuto e descritto nei piani di rimborso, stampati a tergo del buono stesso. Pertanto sostiene che “ i buoni debbano essere liquidati come da timbro apposto sul retro del buono fino al 20° anno, mentre per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione debba avvenire secondo quanto testualmente e originariamente previsto dagli stessi, al netto delle ritenute fiscali, in forza di un principio di affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo medesimo”. Afferma che la differenza tra quanto liquidato e quanto dovuto ammonterebbe ad € 26.749,97 ed essa “scaturirebbe dal rendimento degli ultimi 10 anni, in quanto la liquidazione dell’intermediario, non corrisponde all’importo a cifra fissa indicato sul retro” del buono oggetto del ricorso.

La ricorrente chiede pertanto all’Arbitro di condannare l’intermediario al pagamento dell’ulteriore somma di € 26.749,97 o al rimborso della maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla corretta applicazione della tabella degli interessi, indicata sul retro del buono stesso, oltre agli interessi e alla refusione delle spese difensive.

Costitutosi, l’intermediario eccepisce anzitutto l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, atteso che il BFP per cui è controversia è stato sottoscritto anteriormente al 1° gennaio



2009; richiama sul punto la decisione n.7097/2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorre guardare al petitum al fine di verificare se la controversia attiene ad un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell'Arbitro solo in quest'ultima ipotesi.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

L'intermediario afferma di aver utilizzato, per l'emissione del BFP appartenenti alla serie "Q", il modulo cartaceo della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (il quale pretende che il buono appartenga contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio. L'intermediario quindi chiede all'Arbitro

In via preliminare:

- di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;

Nel merito:

- di rigettare il ricorso "con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio".



In sede di repliche la ricorrente ritiene infondata l'eccezione di incompetenza temporale formulata dall'intermediario, atteso che il comportamento oggetto di contestazione è successivo al 1° gennaio 2009; su tale punto richiama la decisione n. 7097/2020 del Collegio di Bologna. Con riferimento all'eccezione dell'incompetenza *ratione materiae*, richiama sul punto la relazione della Banca d'Italia sull'attività dell'ABF del 2019 nella quale si precisa che: "I buoni fruttiferi postali sono attualmente emessi da Cassa Depositi e Prestiti SpA, assistiti dalla garanzia dello Stato italiano e collocati da [intermediario]; garantiscono la restituzione del capitale investito e il pagamento di un interesse. Ai buoni fruttiferi postali e ai libretti di risparmio postale non si applicano le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia: la normativa di riferimento è dettata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 6 ottobre 2004. Restano salve le competenze dell'ABF".

Nel merito, la ricorrente richiama la disciplina dettata dal Testo Unico sottolineando che: "il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, restando ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli". Su tale punto richiama la giurisprudenza arbitrale (decisione n. 11008/20 del Collegio di Milano e la decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento.) Nel caso de quo, invece, non è stato indicato, sul buono, il differente rendimento applicabile dal 21° al 30° anno.

Infine, richiama la sentenza n. 13979/07 e la successiva sentenza n. 3963/19 delle Sezioni Unite, che hanno confermato e ribadito il principio, già recato dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, secondo cui: " il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali, ma solo laddove si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione". In funzione di quanto affermato, richiama differenti decisioni dei Collegi arbitrali, tra cui la dec. n. 5014/19 del Collegio di Bari. Pertanto insiste per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, il Collegio ritiene che le stesse non colgano nel segno per le ragioni di seguito esposte.

Sotto il profilo della presunta inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'arbitro, il Collegio rammenta innanzitutto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, ha riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che si riferisce specificamente a "connotazioni contrattuali"). La materia, pertanto, rientra nella competenza dell'ABF.

Quanto, invece, alla competenza *ratione temporis* dell'arbitro, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione sollevata dall'odierno resistente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato il principio in forza



del quale «Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF». La controversia de qua rientra, quindi, nella competenza dell'ABF.

Nel merito, il Collegio osserva come la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 1 BFP sottoscritto dalla ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

In effetti dal fronte e dal retro del titolo oggetto di contestazione, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso.

L'intermediario ha quindi utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione del buono della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Sul punto, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (in termini cfr. ex multis Coll. di Bari, dec. n. 8900/2020 e dec. n. 7986/2020).

La domanda, quindi, merita di essere accolta, con conseguente diritto della cliente a vedersi rimborsare per il terzo decennio i rendimenti risultanti dal retro del titolo.

La domanda di refusione delle spese legali non può, invece, essere accolta stante la natura seriale del ricorso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI